



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE**

**La rendicontazione dei contributi
erogati dal Consiglio regionale ai
Gruppi consiliari cessati nel 2017.
Relazione al Consiglio regionale**

2018

Adunanza del 9 marzo 2018

Relatore:

cons. Flavio Alessandro Curto

Hanno collaborato per l'attività istruttoria e l'elaborazione dei dati:

dott.ssa Debora Marina Marra;

dott.ssa Piera Luciani.

INDICE GENERALE

	Pag.
Premessa	4
PARTE PRIMA	
IL QUADRO ORDINAMENTALE	5
1. Introduzione	5
2. La normativa nazionale	5
3. La disciplina regionale	9
PARTE SECONDA	
IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE	15
1. Introduzione	15
2. Dati d'insieme	16
3. I rendiconti dei Gruppi consiliari cessati nel corso del 2017	18
3.1. Gruppo consiliare Area Civica - Pour Notre Vallée	18
3.2. Gruppo consiliare Stella Alpina	20
TABELLE	23

Premessa

Con questa relazione la Sezione regionale della Corte dei conti riferisce al Consiglio regionale in merito ai risultati del controllo avente a oggetto la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari cessati nel corso del 2017 (con conseguente costituzione di un nuovo Gruppo) relativamente alla gestione dei fondi – operata in tale anno – da essi percepiti a carico del bilancio regionale.

Il riscontro di regolarità è stato richiesto dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5-bis della l.r. n. 6/1986, introdotto dalla l.r. n. 35/2012, con la quale la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni dettate in materia dal d.l. n. 174/2012, come convertito dalla l. n. 213/2012.

La relazione si compone di due parti. La prima parte ripercorre sinteticamente le coordinate ordinamentali entro cui si iscrive l'attività di verifica assegnata alla Sezione. La seconda parte espone gli esiti del riscontro esercitato dalla Sezione sul rendiconto di esercizio presentato dai due Gruppi consiliari sciolti, preceduti dalla descrizione dei contenuti specifici dell'attività di verifica e del procedimento di controllo nonché dalla concisa illustrazione dei dati d'insieme, riferiti sia alle entrate che alle uscite.

In base a quanto richiesto nello schema di relazione inviato al Presidente del Consiglio ai fini dell'acquisizione di eventuali deduzioni dei Gruppi (e osservazioni dello stesso), è stata acquisita, per il tramite di tale Presidente, la rettifica del rendiconto compiuta da uno dei Gruppi.

PARTE PRIMA

IL QUADRO ORDINAMENTALE

1. Introduzione

Il quadro ordinamentale di riferimento, puntualmente ricostruito in precedenti relazioni al Consiglio regionale aventi a oggetto le verifiche sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari¹, cui si rinvia per quanto qui non riportato, viene ricalcato in sintesi, con aggiunta delle innovazioni normative intervenute, comunque non certamente rilevanti ai fini di una migliore comprensione del controllo svolto da questa Sezione, dando peraltro sommariamente conto delle novità giurisprudenziali sopraggiunte, che saranno esplicate in maniera più analitica in sede di relazione sui rendiconti 2017 dei Gruppi non estinti.

La disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari della Regione Valle d'Aosta è contenuta in primo luogo nella l.r. 17 marzo 1986, n. 6, recante “Funzionamento dei Gruppi consiliari”, come novellata dalla l.r. 24 dicembre 2012, n. 35, e trova il proprio completamento nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 21 gennaio 2013, n. 7, approvativa delle linee guida “per la redazione del rendiconto annuale delle spese dei Gruppi consiliari ai sensi della l.r. n. 6/1986, come modificata dalla l.r. n. 35/2012”.

La genesi della novella di cui alla citata legge n. 35/2012 e della regolamentazione di rango inferiore introdotta con la menzionata deliberazione risale al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

2. La normativa nazionale

2.1. Il d.l. n. 174/2012, come modificato dalla l. n. 213/2012, ha inserito, all'art. 1, una serie di disposizioni volte a estendere i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, tra cui quelle che hanno istituito i controlli sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali, contenute nei commi 9, 10, 11 e 12; il comma 16 prevede espressamente, poi,

¹ V., in particolare, le deliberazioni 28 febbraio 2014, n. 2, avente a oggetto “La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel 2013 (XIII legislatura)”, 23 ottobre 2014, n. 16, avente a oggetto “La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel secondo semestre 2013 (XIV legislatura) e 8 luglio 2015, n. 14, avente a oggetto “La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel 2014”. Ad esse si aggiunga la deliberazione 8 agosto 2013, n. 16, con cui la Sezione ha riferito al Consiglio regionale circa il risultato del riscontro avente a oggetto le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari all'esito della gestione dei fondi da essi percepiti nel 2012 a carico del bilancio regionale, e il parere, relativo ad alcuni contenuti delle linee guida regionali vigenti, espresso con deliberazione 7 giugno 2013, n. 11.

che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle predette disposizioni i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

In particolare:

– l'art. 1, comma 9, ha disposto che ciascun Gruppo consiliare è tenuto ad adottare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, specificando che il rendiconto deve comunque evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Le predette linee guida, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012, sono state recepite con d.p.c.m. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. Esse hanno definito il modello di rilevazione delle voci di rendiconto ed hanno anche esplicitato le regole a presidio della veridicità e correttezza della spesa dei Gruppi consiliari;

– l'art. 1, comma 10, ha stabilito, in ordine al procedimento di controllo, che il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato;

– l'art. 1, comma 11, dedicato sia al procedimento che agli esiti del controllo, ha prescritto, da un lato, che qualora la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni, specificando che tale comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione; da altro lato, che, nel caso in cui il Gruppo non provveda alla

regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, aggiungendo che la decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

A completamento della disciplina degli effetti del controllo, l'art. 1, comma 12, ha previsto che la decadenza e l'obbligo di restituzione conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine di cui al precedente comma, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

Con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 16, è stato previsto – come anzidetto – che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni relative (tra l'altro) ai controlli sulle spese dei Gruppi consiliari entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

2.2. Le disposizioni legislative passate in rassegna sono state oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale – instaurato da alcune Autonomie speciali – definito con sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014. Con tale decisione, il Giudice delle leggi, dopo aver chiarito, in via preliminare, che le disposizioni del decreto concernenti il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti costituiscono disposizioni di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, come tali opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, perché anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata, ha anzitutto giudicato non fondate le questioni sollevate nei confronti del comma 9 dell'art. 1, ritenendo che la disposizione non è lesiva dell'autonomia delle ricorrenti in considerazione di ciò, che il rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale e che il sindacato della Corte dei conti si svolge attraverso un'analisi di tipo documentale che, *“pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego”*, assumendo come *“parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza”*².

² Come è noto, le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale sul punto sono state ribadite in primo luogo nelle successive sentenze 15 maggio 2014, n. 130, e 17 novembre 2014, n. 263, con cui il Giudice delle leggi ha definito alcuni ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti. Nell'ultima delle decisioni citate viene rilevato, in particolare, che nella sentenza n. 39/2014 *“si è posto in evidenza che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*. Tale pronuncia, in linea con quelle precedenti, pare peraltro apportare significativi chiarimenti in ordine alla natura e ai contenuti del controllo sulla regolarità dei rendiconti, atteso che il riferimento, da un lato, ai principi generali che regolano l'attività della Corte dei conti di verifica della rendicontazione contabile (ribadito nella successiva sentenza 19 novembre 2015, n. 235, anch'essa resa in sede di conflitto di attribuzione) e il mancato riferimento, da altro lato, alla base meramente documentale del controllo indicata nelle pregresse decisioni, sembrano espressivi di un'impostazione rafforzativa dell'aspetto sostanziale della necessaria verifica delle spese alle funzioni istituzionali dei Gruppi consiliari. Come anche risaputo, la Corte, tornata ad occuparsi della materia nella sentenza 12 maggio 2016, n. 104 (pur essa relativa a un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti), ove ha richiamato le affermazioni contenute nella sentenza n. 263/2014 per giungere alla conclusione che la

La Corte ha, invece, dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12, limitatamente alle parti che prevedevano, da un lato, il coinvolgimento del Presidente della Regione nel procedimento di controllo, e, da altro lato, la decadenza dal diritto di ricevere contributi per l'anno in corso in conseguenza della mancata trasmissione del rendiconto, della mancata regolarizzazione del medesimo nel termine individuato dalla Sezione di controllo o della pronuncia di accertamento di irregolarità del rendiconto da parte della Sezione stessa. Merita rammentare, al riguardo, che, secondo la Corte – che è pervenuta a opposte statuizioni d'infondatezza in ordine all'introduzione degli obblighi di restituzione delle somme ricevute – la misura sanzionatoria della decadenza dal diritto all'erogazione dei contributi regionali per il successivo esercizio annuale viola le garanzie che la Costituzione riconosce all'autonomia territoriale in quanto *“non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti”*, rischiando, altresì, di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai Gruppi consiliari, in pregiudizio del fisiologico funzionamento dell'Assemblea regionale. La Corte ha dichiarato, infine, l'illegittimità del comma 16, nella parte in cui imponeva alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle (altre) disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime³. Sotto altro aspetto, è il caso di rimarcare che la Corte ha respinto le censure avanzate nei confronti dei commi 11 e 12 sul presupposto che le norme impugnate non avrebbero garantito idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità. A giudizio della Corte, infatti, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare – nel silenzio della norma – la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost., sicché nei confronti delle norme impugnate non può essere esclusa, per i Gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinanzi al giudice.

deliberazione impugnata si è attenuta ai principi ivi enucleati, *“effettuando un controllo volto ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida”*, con l'aggiunta che *“anche le censurate richieste di chiarimenti e di integrazione documentale e il lamentato controllo analitico della documentazione prodotta dai gruppi a supporto dei rendiconti appaiono nient'altro che lo strumento indicato dal legislatore, oltre che logicamente necessario, per valutare l'inerenza delle spese ai fini istituzionali, come si evince, del resto, dall'art. 1, commi 9 e 11, del d.l. n. 174 del 2012 e dall'art. 3 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012”*, ha, infine, ribadito i risultati raggiunti in ordine ai confini dell'attività della Corte dei conti nelle sentenze 3 dicembre 2016, n. 60 e 13 gennaio 2017, n. 10, aventi a oggetto analoghi conflitti sollevati da una Regione.

³ Le enunciate statuizioni di illegittimità costituzionale, a eccezione di quella relativa al comma 16, hanno effetto nei confronti di tutte le Regioni e delle Province autonome, essendo fondate sulla violazione di parametri costituzionali.

2.3. Sulla scorta delle indicazioni della Corte costituzionale da ultimo riportate, il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto, all'art. 33, comma 2, lettera a), n. 3) – che ha comunque recepito un orientamento già fatto proprio, secondo quanto descritto in passato, dallo stesso organo giurisdizionale di cui in appresso – la modifica dell'art. 1, comma 12, aggiungendovi un periodo in cui si specifica che “*Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”⁴. Tale previsione legislativa è stata peraltro confermata dall'articolo 11, comma 6, lettera d), del codice di giustizia contabile approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016⁵.

3. La disciplina regionale

Come dinanzi accennato, a seguito dell'emanazione del d.l. n. 174/2012 e della relativa legge di conversione, la Regione Valle d'Aosta ha innovato il proprio ordinamento in materia di finanziamento dei Gruppi consiliari con l.r. n. 35/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, che ha novellato la l.r. n. 6/1986.

3.1. Per quanto interessa in questa sede, tale legge ha ridefinito, innanzitutto, l'oggetto dei contributi, prevedendo che essi sono erogati allo scopo di fronteggiare “*le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale*”. La nuova disposizione chiarisce, dunque, che tra gli oggetti del finanziamento che i Gruppi consiliari percepiscono rientrano, in primo luogo, le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi stessi. La formulazione adottata – che differisce da quella utilizzata nel d.l. n. 174/2012, il cui art. 2, comma 1, lettera g), dispone che i contributi finanziari in questione sono da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio

⁴ Tale articolo, relativo all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e al controllo sulla relativa attuazione, al comma 5 dispone che “*La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso*”.

⁵ Art. 11, comma 6, d.lgs. n. 174/2016: “*Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva, decidono in unico grado sui giudizi:d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali*”.

regionale – è da interpretare nel senso che il legislatore regionale, mediante il riferimento alle “funzioni politico-istituzionali”, ha inteso consentire l’uso dei fondi oggetto di contribuzione anche per l’attività politica extra-consiliare, purché connessa con i compiti istituzionali del Gruppo. La nuova previsione normativa estende inoltre l’oggetto del contributo alle spese di comunicazione, di editoria (che vanno ad aggiungersi a quelle di studio, aggiornamento e documentazione) e a quelle destinate all’organizzazione di dibattiti che, con i convegni e le conferenze, completano le attività finalizzate alla diffusione della conoscenza dell’operato dei Gruppi e delle questioni di competenza del Consiglio, così integrando, nell’insieme, le attività strumentali alle funzioni politico-istituzionali rispetto alle quali è consentito l’impiego dei finanziamenti regionali.

3.2. Quanto ai rendiconti, il nuovo testo dell’art. 5 recita: *“1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. – 2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa ed evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. – 3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all’articolo 4, comma 1. – 4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all’anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell’ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni. – 5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l’Ufficio di presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione. – 6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l’Ufficio di presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell’ultimo anno. – 7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale”*.

Mette conto ribadire, al riguardo, che i contenuti del comma 2 riprendono le prescrizioni dettate dal d.l. n. 174 (art. 1, comma 9), mentre quelli del comma 3 recepiscono le indicazioni fornite dalle linee

guida nazionali (art. 2, punto 2), già deliberate, seppur non ancora pubblicate, al momento dell'approvazione della legge regionale.

3.3. In esecuzione del disposto di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 7/2013, ha approvato sia le linee guida che il modello per la redazione del rendiconto annuale delle spese effettuate dai Gruppi consiliari, elaborati anche con riferimento all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 e in analogia all'anzidetta deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, con cui sono state approvate le linee guida e la modulistica per la rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari, recepite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (all'epoca – come si è detto – non ancora pubblicato).

L'art. 1 delle linee guida adottate a livello regionale prevede che:

1) Ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza, con la specificazione che la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute utilizzando sia il contributo erogato dal Consiglio regionale sia le risorse provenienti da eventuali altre fonti di finanziamento e che la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile alle funzioni politico-istituzionali del Gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) il Gruppo non può intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

2) Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per: a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; c) spese telefoniche e postali; d) promozione istituzionale dell'attività del Gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al medesimo, ivi comprese

le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web; e) acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del Gruppo o del singolo consigliere appartenente allo stesso; f) rimborso al personale del Gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Capogruppo; g) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza; h) spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale; i) spese per consulenze, studi ed incarichi; j) acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del Gruppo devono essere tenute opportune registrazioni; k) altre spese relative all'attività istituzionale del Gruppo.

3) Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto.

L'art. 2, riferito prioritariamente ai compiti dei capigruppo consiliari, stabilisce a sua volta che:

1) Il Capogruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vice Capogruppo. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2) La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1 sono attestate dal Capogruppo, che comunque sottoscrive il rendiconto.

3) Ciascun Gruppo può adottare un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida.

Riguardo, poi, alla documentazione contabile, l'art. 3 prescrive che:

1) Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso, mentre l'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.

2) Per gli acquisti di beni e servizi, la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante o ricevuta fiscale indicanti comunque il bene o il servizio acquistati.

3) Per le spese relative al personale sostenute direttamente dai Gruppi, devono essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Riguardo, infine, alla tracciabilità dei pagamenti, l'art. 4 dispone che:

1) I fondi erogati dal Consiglio ai Gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Le linee guida così adottate riproducono, per la maggior parte, quelle elaborate a livello nazionale. Come anzidetto, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio n. 7/2013, è stato approvato anche il modello di "rendiconto spese del Gruppo consiliare".

Tale modello è articolato, sulla falsariga di quello nazionale – da cui diverge, tralasciando talune marginali differenze lessicali, in corrispondenza con le differenze registrate nella composizione delle linee guida –, per voci di spesa non tassativamente elencate, in ragione di quanto indicato dall'ultima di esse, che ammette spese non contemplate nella lista, le quali devono comunque essere riconducibili alle tipologie di spesa elencate nelle linee guida quali categorie per le quali è consentito l'utilizzo del contributo regionale o a quelle previste in via legislativa.

Lo schema si completa con il testo della dichiarazione prevista dall'art. 5 della l.r. n. 6/1986, come sostituito dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, avente a oggetto la conformità a tale legge delle spese sostenute e l'inerenza delle stesse alle sole funzioni e attività ivi indicate all'art. 4, comma 1, nonché dell'attestazione di veridicità e correttezza delle spese sostenute, prevista dall'art. 2, comma 2, delle linee guida, entrambe da rendersi dal capogruppo.

3.4. Riguardo ai controlli sulla spesa dei Gruppi consiliari, l'art. 5-bis della l.r. n. 6/1986, quale introdotto dalla l.r. n. 35/2012, prevede che il Consiglio regionale, per il tramite del proprio Presidente, richiede alla Sezione di controllo della Corte dei conti di inserire nel proprio programma di attività, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, la verifica della regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi e che, a tal fine, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Sezione i rendiconti e la relativa documentazione.

La Sezione è, pertanto, chiamata a verificare la "regolarità" dei rendiconti, in termini di effettività delle spese e di conformità dell'uso dei fondi pubblici ai vincoli di destinazione impressi dalla legge o in base alla legge, ma anche di corretta rilevazione dei fatti di gestione, di corretta tenuta della contabilità e di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto; resta, invece,

esclusa qualsiasi valutazione circa la proficuità delle spese sostenute dai Gruppi e il merito dei comportamenti sottostanti agli atti che formano oggetto di controllo.

Qualora la Sezione segnali irregolarità, prosegue l'art. 5-bis, l'Ufficio di presidenza decurta l'importo del contributo della quota assegnata riscontrata irregolare.

3.5. Così riportato il quadro normativo vigente in materia di rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari regionali, importa ribadire, sulla scorta di quanto posto in evidenza negli anni precedenti, che, a seguito della menzionata sentenza della Corte costituzionale e della conseguente integrazione del comma 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, si è sviluppata un'ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte; giurisprudenza che interessa anche le verifiche di competenza di questa Sezione, atteso che, per quanto si è esposto, le linee guida adottate a livello regionale sono sostanzialmente riprodotte – sia pure entro i limiti sopraindicati – di quelle deliberate a livello nazionale dalla Conferenza Stato-Regioni, sulle quali si sono pronunciate le Sezioni riunite, e che, ancor prima, l'inerenza delle spese effettuate alle finalità istituzionali (o meglio, politico-istituzionali) dei Gruppi, che costituisce il principale parametro per la verifica dei rendiconti, è richiesta dalla normativa regionale di rango primario.

Ritenuto di dover soltanto richiamare le sentenze passate in rassegna nelle precedenti deliberazioni in tema di gruppi consiliari (sentenze 30 luglio 2014, n. 29, 12 novembre 2014, n. 39, 12 dicembre 2014, n. 59, 18 marzo 2015, n. 7, 19 marzo 2015, n. 9, 3 novembre 2015, n. 61, 8 luglio 2016, n. 15 e 13 febbraio 2017, n. 10), è il caso di annunciare che nel corso del 2017 sono intervenute nuove pronunce⁶ - che, per completezza di analisi, verranno esaminate nel merito in occasione del controllo sui rendiconti 2017 degli altri Gruppi, riguardo alle quali ci si limita ora a segnalare che in gran parte di esse (oltre che nella menzionata sentenza n. 10/2017, esposta nella relazione dello scorso anno essenzialmente sotto altro profilo) è stato chiarito che la diversità ontologica del giudizio di cui al precitato art. 11, comma 6, del codice di giustizia contabile rispetto a quello di appello consente al ricorrente di depositare tutta la documentazione ritenuta utile al fine di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, sulla quale le Sezioni riunite in speciale composizione decidono, in unico grado, con ampiezza di poteri istruttori, nell'ambito di quanto dedotto e provato dalle parti in causa.

⁶ Trattasi delle sentenze nn. 22 e 23 del 26 luglio 2017, n. 25 del 27 luglio 2017, n. 27 del 5 settembre 2017 e n. 28 del 6 settembre 2017. In proposito, pare opportuno evidenziare che il contenzioso in materia, progressivamente diminuito nel corso degli anni – a testimonianza della conformazione dell'attività dei Gruppi consiliari alle indicazioni delle Sezioni regionali di controllo, ma anche di quella di tali sezioni agli orientamenti delle Sezioni riunite in speciale composizione – si è contratto in maniera ancor più cospicua nel 2017, caratterizzato dalla presenza di soli cinque giudizi.

PARTE SECONDA

IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE

1. Introduzione

Il controllo svolto dalla Sezione ha riguardato i contributi finanziari erogati dal Consiglio regionale ai due Gruppi consiliari cessati nel 2017, ossia nel quinto anno della legislatura XIV.

L'attività di controllo sulla regolarità dei rendiconti si è concretata in una serie di passaggi, come individuati dalla Sezione fin dalla prima relazione sulla rendicontazione dei contributi erogati ai Gruppi consiliari, con i seguenti contenuti specifici:

- la verifica del rispetto del termine imposto dalla normativa per la presentazione dei documenti di rendicontazione;
- la verifica della conformità dei rendiconti al modello approvato dall'Ufficio di presidenza;
- la corrispondenza, sul versante delle entrate, dei dati contenuti nei rendiconti con l'ammontare dei contributi corrisposti dal Consiglio;
- l'effettività delle spese oggetto di rendicontazione, vale a dire l'esistenza di documenti dai quali è possibile risalire all'effettuazione della spesa;
- l'imputabilità al Gruppo delle spese sostenute;
- l'appartenenza delle spese alle tipologie determinate dall'art. 4 della l.r. n. 6/1986, come modificato dalla l.r. n. 35/2012, nonché dalle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza e la loro riconducibilità ai compiti dei Gruppi.

1.1. Il procedimento di controllo ha avuto avvio a seguito della ricezione della nota 24 ottobre 2017, n. 6793 - con cui il Presidente del Consiglio ha trasmesso alla Sezione i rendiconti relativi alle spese sostenute da due Gruppi consiliari nel periodo decorrente dal 1° gennaio al 19 settembre del 2017, data di cessazione dei medesimi, nonché la relativa documentazione - e della successiva approvazione del programma di attività della Sezione stessa per l'anno 2018 (deliberazione 30 gennaio 2018, n. 1). Effettuato un primo esame dei rendiconti sulla base della documentazione a questi allegata, la Sezione, con lettera 16 febbraio 2018 n. 364, indirizzata al Presidente del Consiglio, ha chiesto di fare ad essa pervenire i documenti e i chiarimenti idonei a fornire riscontro alle osservazioni ivi formulate. Con nota 23 febbraio 2018, n. 1513, il Presidente del Consiglio ha inviato alla Sezione la documentazione fornita dai Gruppi a riscontro delle richieste istruttorie avanzate.

Terminata l'istruttoria, la Sezione, con lettera 1° marzo 2018, n. 407, ha inviato al Presidente del Consiglio lo schema di relazione per ricevere eventuali deduzioni dei Gruppi e osservazioni del Presidente del Consiglio stesso.

Con nota 7 marzo 2018, n. 1871 – dalla quale non risultano deduzioni e osservazioni – quest'ultimo ha trasmesso, in allegato alla medesima, la rettifica del rendiconto operata da parte di uno dei Gruppi – nei termini indicati nel predetto schema – di cui verrà dato conto specificamente nel seguito.

2. Dati d'insieme

I rendiconti delle spese sostenute dai Gruppi consiliari cessati nel 2017 pervenuti alla Sezione si riferiscono ai seguenti Gruppi:

Area civica-Pour Notre Vallée⁷;

Stella Alpina.

2.1. La tabella n. 1 espone, per ciascun Gruppo consiliare cessato, il fondo cassa esercizi precedenti, le disponibilità finanziarie e le uscite relative al 2017, nonché il fondo di cassa finale, poi restituito al Consiglio regionale dopo l'avvenuta cessazione.

Tabella n. 1– Riepiloghi entrate e uscite.

GRUPPO CONSILIARE	ENTRATE				USCITE		FONDO DI CASSA FINALE
	FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	
AREA CIVICA-POUR NOTRE VALLEE	9.272,62	0,17	1.889,07	11.161,86	4.918,40	4.918,40	6.243,46
STELLA ALPINA	10.721,34	14,76	28.341,21	39.062,55	17.231,92	17.231,92	21.845,39

Fonte: rendiconti dei Gruppi consiliari cessati; valori in euro.

All'entrata di ciascun Gruppo, costituita dai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, si aggiungono le “altre entrate” – che, come indicato nel modello del rendiconto, i Gruppi devono specificare –, le quali ammontano, per il Gruppo Area civica-Pour Notre Vallée a euro 0,17 e a euro 14,76 per il Gruppo Stella Alpina⁸.

⁷ Il Gruppo consiliare, originariamente denominato “Pour Notre Vallée”, ha mutato la propria denominazione in “Area civica-Pour Notre Vallée” a decorrere dal 26 giugno 2017, come risulta dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 18 luglio 2017, n. 92.

⁸ Il totale delle entrate inizialmente riportato dal Gruppo nel rendiconto non era esatto per mero errore di calcolo, come si avrà modo di specificare più avanti.

Quanto alle uscite, entrambi i Gruppi hanno provveduto a restituire al Consiglio regionale il fondo di cassa finale (il Gruppo Area civica-Pour Notre Vallée presenta un fondo di cassa finale di euro 6.243,46 e il Gruppo Stella Alpina di euro 21.845,39).

2.2. Nella tabella n. 2 sono riportati gli importi delle spese sostenute dai due Gruppi consiliari estinti, come indicato nel rendiconto depositato da ciascuno di essi, distinti per voci.

Tab. n. 2 - Spese dei Gruppi consiliari nel 2017

VOCI DI SPESA		Area Civica- Pour notre vallée	Stella Alpina	TOTALI	TOTALI
1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00	0,00	0,00	-
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00	0,00	0,00	-
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	4.811,00	0,00	4.811,00	21,72%
6	Spese per consulenze, studi e incarichi	0,00	16.989,00	16.989,00	76,70%
7	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Spese di cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00	0,00	0,00	-
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00	0,00	0,00	-
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Altre spese	107,40	242,92	0,00	-
	Totale rendicontato	4.918,40	17.231,92	22.150,32	100,00%

Fonte: elaborazione Corte di conti su dati dei rendiconti dei Gruppi consiliari; valori in euro.

Come emerge dalla tabella, per il Gruppo Stella Alpina v'è una significativa prevalenza delle spese sostenute per consulenze, incarichi e studi (voce n. 6), mentre per il Gruppo Area civica-Pour Notre Vallée quelle per la redazione, stampa e spedizione delle pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web (voce n. 5)⁹; seguono, poi, per entrambi i Gruppi, le altre spese (voce n. 16), relative agli oneri bancari.

3. I rendiconti dei Gruppi consiliari cessati nel corso del 2017

3.1. Gruppo consiliare AREA CIVICA-POUR NOTRE VALLEE

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale il 18 ottobre 2017, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa e della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tali copie agli originali depositati presso la sede del Gruppo stesso.

Posto che il comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, dopo aver previsto che *“il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate.”*, dispone, al secondo periodo, che *“per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione”* e che il Gruppo è cessato, come anzidetto, il 19 settembre 2017, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
9.272,62	0,17	1.889,07	11.161,86	4.918,40	4.918,40	6.243,46

Oltre ai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, il rendiconto espone “altre entrate” per un ammontare di euro 0,17 – riconducibili, secondo quanto ivi indicato e secondo quanto

⁹ L'inquadramento delle spese sostenute all'interno di tale voce del rendiconto non sembra corrispondere integralmente all'esatta qualificazione delle spese stesse, come si avrà modo di esplicitare nel prosieguo.

risulta dalla documentazione ad esso annessa, a “competenze bancarie attive” e un fondo cassa esercizi precedenti di euro 1.889,07, per un totale pari a euro 11.161,86.

Le uscite sono pari a euro 4.918,40, il fondo di cassa finale è pari a euro 6.243,46. Tale importo è stato correttamente restituito al Consiglio regionale, tramite bonifico bancario.

Quanto all’effettività della spesa, dalla verifica della documentazione trasmessa è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 1 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell’ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l’indicazione del numero di registrazione, l’oggetto e l’importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

La Sezione ha chiesto, in primo luogo, acquisizioni istruttorie in ordine alla mancata annessione al rendiconto della preventiva autorizzazione rilasciata dal capogruppo per le spese di cui alla voce n. 5 (Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web) del rendiconto, pari a euro 1.037,00 – supportate documentalmente dalle fatture (n. 1 e n. 2 della tabella n. 1) – per l’acquisto di servizi informatici per la gestione del sito internet e dei profili Twitter e Facebook del Gruppo, atteso che, viceversa, le spese bancarie sono da ritenersi di per sé “autorizzate”, dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida approvate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio), mentre le altre spese, derivanti dal conferimento – mediante atti (lettere di incarico) sottoscritti dal capogruppo – degli incarichi di addetto stampa, sono da reputarsi implicitamente autorizzate.

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo ha trasmesso le autorizzazioni relative alle due spese in argomento, sottoscritte sia dal capogruppo sia dal vicecapogruppo.

All’esito dell’istruttoria espletata, la Sezione reputa di non avere osservazioni da formulare in ordine alla regolarità delle spese sostenute dal Gruppo.

Atteso, peraltro, che nell’ambito della suddetta voce erano state altresì rendicontate spese per euro 3.774,00, relative alle prestazioni del servizio di addetto stampa rese (come accertato dalla Sezione) da febbraio a settembre del 2017, supportate documentalmente da otto fatture (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tab. 1), oltre che – a monte – da due lettere di incarico sottoscritte dalle parti rispettivamente il 25 gennaio e il 5 maggio dello stesso anno, nello schema di relazione inviato la Sezione ha ravvisato l’opportunità di rettificare il rendiconto imputando le spese di cui alle

sopraindicate fatture alla voce n. 6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) e sottraendole dalla voce n. 5.

In sede di presentazione di eventuali deduzioni allo schema trasmesso, il Gruppo ha fatto pervenire alla Sezione il documento rettificativo del rendiconto, elaborato in conformità alle indicazioni ivi espresse.

In ragione di quanto sinora esposto, la Sezione, ribadendo di non avere osservazioni da formulare in ordine alla regolarità delle spese sostenute dal Gruppo, prende atto, conclusivamente, dell'esatta contabilizzazione contenuta nel rendiconto rettificato.

3.2. Gruppo consiliare Stella Alpina

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale il 18 ottobre 2017, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa e della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tali copie agli originali depositati presso la sede del Gruppo stesso.

Posto che il comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, dopo aver previsto che *“il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate.”*, dispone, al secondo periodo, che *“per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione”* e che il Gruppo è cessato, come anzidetto, il 19 settembre 2017, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, eccezion fatta per l'incompletezza della dichiarazione posta in calce al rendiconto, di cui si tratterà meglio oltre.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
10.721,34	14,76	28.341,21	39.062,55	17.231,92	17.231,92	21.845,39

Oltre ai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, il rendiconto espone “altre entrate” per un ammontare di euro 14,76 – riconducibili, secondo quanto ivi indicato e secondo quanto risulta dalla documentazione ad esso annessa, alla “restituzione importo per correzione errore

materiale” – e un fondo cassa esercizi precedenti di euro 28.341,21. Il totale delle entrate riportato nel rendiconto è pari a euro 39.062,55, anziché di euro 39.077,31, come di seguito meglio illustrato. Per quanto riguarda l’indicata somma di euro 14,76, nella relazione dello scorso anno¹⁰, la Sezione, dopo aver segnalato che essa, seppur molto limitata, non appariva inerente alle finalità politico-istituzionali del Gruppo, evidenziando, d’altra parte, che la spontanea restituzione della somma effettuata a seguito dei rilievi istruttori formulati – con conseguente reintegrazione in fatto del conto – era tale da superare l’eventuale conseguenza dell’irregolarità segnalata, si era riservata di verificare la corretta contabilizzazione in sede di controllo del rendiconto 2017. Atteso che la somma in argomento è stata correttamente inserita nella parte del rendiconto relativa alle “altre entrate”, la Sezione accerta, anche a seguito dell’analisi della documentazione prodotta, la regolarità della determinazione a rendiconto delle entrate conseguenziali al recupero delle spese non correttamente disposte. Quanto, poi, alla composizione del totale delle entrate, in esito alla richiesta avanzata dalla Sezione in fase istruttoria, il Gruppo ha provveduto a rettificare tale voce, fornendo una nuova copia del rendiconto, contenente l’esatta indicazione della sommatoria delle varie tipologie di entrata (€ 10.721,34 + € 14,76 + € 21.845,39), pari a euro 39.077,31.

Le uscite sono pari a 17.231,92 euro, il fondo di cassa finale è pari a 21.845,39 euro. Tale importo è stato regolarmente restituito al Consiglio regionale, a mezzo di bonifico bancario.

Quanto all’effettività della spesa, dalla verifica della documentazione trasmessa è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 2 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell’ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l’indicazione del numero di registrazione, l’oggetto e l’importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

Atteso che il rendiconto presentato non comprendeva l’intera dichiarazione di conformità alla legge e l’attestazione della veridicità e correttezza delle spese sostenute prescritte dall’art. 5 della l.r. n. 6/1986, come modificato dalla l.r. n. 35/2012, poi incluse nel modello di rendiconto approvato dall’Ufficio di presidenza – annesso dallo stesso alle linee guida emanate – la Sezione ha chiesto, inoltre, di fornire copia del rendiconto integrato con il completamento della citata dichiarazione e con l’inserimento della menzionata attestazione, ferma restando la possibilità di presentare ogni osservazione ritenuta utile.

¹⁰ V. deliberazione 14 luglio 2017, n. 8, cit..

In esito a tale richiesta, il Gruppo ha trasmesso, con l'anzidetta copia del rendiconto, la dichiarazione di conformità alla legge e l'attestazione della veridicità e correttezza delle spese sostenute.

All'esito dell'istruttoria espletata, la Sezione (prendendo peraltro atto della esatta contabilizzazione contenuta nel rendiconto rettificato), reputa, in conclusione, di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità delle spese sostenute dal Gruppo. In questa prospettiva, resta in primo luogo da precisare, in ordine all'assenza dell'espressa autorizzazione alle singole spese, da un lato, che quelle bancarie sono da ritenersi di per sé autorizzate, dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida), e, da altro lato, che le altre spese, conseguenti alla stipula di un "contratto di consulenza e di assistenza tecnica" del 3 gennaio 2017 (oltre che da analogo contratto relativo al 2016) nonché di un "contratto di consulenza e di assistenza nell'ambito della comunicazione e dell'informazione" del 24 marzo 2017, sottoscritti dai capigruppo *pro tempore*, sono da reputarsi implicitamente autorizzate. Si rende necessario, da ultimo, chiarire, riguardo alle spese relative al primo dei citati negozi giuridici, che – per quanto non risulti con certezza la coerenza degli importi delle fatture emesse dal consulente nei primi tre mesi dell'anno con le previsioni contrattuali, le quali stabiliscono (art. 3) "che il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, di pari importo ..." – esse sono considerate regolari, atteso che le somme dovute per l'annualità del contratto – risolto consensualmente in via anticipata il 31 marzo 2017 – non sono state integralmente versate e che la somma residua è stata correttamente restituita dal Gruppo nei predetti termini, dovendosi inoltre rilevare che, diversamente, il successivo contratto menzionato ha determinato con esattezza l'ammontare del compenso mensile spettante al (nuovo) soggetto destinatario dell'incarico.

TABELLE

TABELLA N. 1		GRUPPO CONSILIARE AREA CIVICA-POUR NOTRE VALLEE - SPESE 2017				
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESE REGOLARE	SPESE NON REGOLARE
1	Fattura n. 12 del 17.01.2017	Creazione e gestione sito internet-creazione e gestione pagina Facebook e profilo Twitter per il periodo dic. 2016/genn. 2017	793,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
2	Fattura n. 78 del 14.02.2017	Gestione sito internet-creazione e pagina Facebook, profilo Twitter per il periodo "febbraio 2017"	244,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
3	Fattura n. 2 del 20.02.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di febbraio	408,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
4	Fattura n. 5 del 21.03.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di marzo	408,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
5	Fattura n. 7 del 18.04.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di aprile	408,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
6	Fattura n. 9 del 24.05.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di maggio	510,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
7	Fattura n. 11 del 20.06.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di giugno	510,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
8	Fattura n. 15 del 10.07.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di luglio	510,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
9	Fattura n. 16 del 16.08.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di agosto	510,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
10	Fattura n. 18 del 18.09.2017	Prestazione professionale di ufficio stampa svolta in vostro favore nel mese di settembre	510,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
11	Estratti conto bancari n. 1/2017, n. 3/2017, n. 5/2017, n. 6/2017, n. 7/2017, n. 8/2017, n. 9/2017 e documento di chiusura 17/10/2017	Spese bancarie	107,40	16. Spese bancarie	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			4.918,40			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			4.918,40			

TABELLA N. 2		GRUPPO CONSILIARE STELLA ALPINA - SPESE 2017				
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Fattura n. 16/2016 del 30.12.2016	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di dicembre 2016)	2.501,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
2	Fattura n. 01/2017 del 31.01.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di gennaio 2017)	2.501,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
3	Fattura n. 04/2017 del 1.03.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di febbraio 2017)	2.501,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
4	Fattura n. 07/2017 del 31.03.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di marzo 2017)	2.501,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
5	Fattura n. 03/2017 del 5.05.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di aprile 2017)	1.240,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
6	Fattura n. 04/2017 del 31.05.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di maggio 2017)	1.240,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
7	Fattura n. 06/2017 del 03.07.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di giugno 2017)	1.240,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
8	Fattura n. 08/2017 del 31.07.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di luglio 2017)	1.240,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
9	Fattura n. 09/2017 del 31.08.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di agosto 2017)	1.240,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
10	Fattura n. 10/2017 del 19.09.2017	Attività di consulenza e assistenza tecnica (attività del mese di settembre 2017)	785,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
11	Estratti conto bancari (n. 1/2017 del 31.03.2017; n. 2/2017 del 30.06.2017; n. 3/2017 del 30.09.2017) e riepilogo spese chiusura del conto del 3/10 e documento del 16/10/2017)	Spese bancarie	242,92	16. Altre spese	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			17.231,92			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			17.231,92			

